



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **643** Reg. Determinazioni

Registrato in data **06/04/2018**

AMBIENTE

Autorizzazione unica ambientale

Dirigente: **CLAUDIO CONFALONIERI**

OGGETTO

D.P.R. N. 59 DEL 13.03.2013, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA BELLINI
PALLETS S.R.L CON SEDE LEGALE E INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA GALILEO
GALILEI 138/74 NEL COMUNE DI BARBATA.

IL DIRIGENTE Dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente della Provincia n. 324 del 19.12.2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 31.12.2017 e fino al 31.12.2019, in base alla ridefinizione dell'assetto organizzativo definito con Decreto del Presidente n. 236 del 15.11.2017;

VISTO il DPR n. 59 del 13.03.2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9.02.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.04.2012, n.35;

VISTE:

- la domanda, presentata in data 22.01.2016 al SUAP del Comune di Barbata (Gestione Associata Ufficio Comune Fontanella Barbata Settore Gestione del Territorio), dal Sig. Bellini Enrico titolare della Ditta BELLINI PALLETS S.R.L con sede legale e insediamento produttivo in Via Galileo Galilei 138/74 nel Comune di Barbata,
- le note, acquisite in atti provinciali ai nn. 8232 e 8234 del 05.02.2016 con cui il SUAP del Comune di Barbata ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 ed ha trasmesso la sopraccitata domanda, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR n.59 del 13.03.2013 per i seguenti titoli abilitativi:
 - rinnovo dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06;
 - proseguimento senza modifiche delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/06;
- la nota del 24.02.2016 di Uniacque spa di richiesta di chiarimenti ed integrazioni (trasmessa con la richiesta di sospensione amministrativa prot. 725 del 01.03.2016 dell'Ufficio d'Ambito);
- la nota del 17 luglio 2017 (prot. Prov. 43662 del 18.07.2017) con cui la ditta ha presentato delle osservazioni ed ha richiesto la convocazione di un incontro tecnico;
- la nota provinciale prot. 65244 del 10.11.2017 di convocazione di un incontro tecnico al fine di individuare la soluzione tecnico/amministrativa piu' corretta per concludere il procedimento, viste le incongruenze tra l'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata con nota prot. 3035/LF del 16.09.2015 dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo e le considerazioni espresse dallo stesso con nota prot. 725 del 01.03.2016;
- la mail del 30.11.2017 (prot. Prov. 70990 del 06.12.2017) con la quale l'Ufficio Tecnico del Comune di Barbata ha trasmesso documentazione tecnica inerente sia gli scarichi delle acque reflue della ditta che dell'intero comparto produttivo PIP ricomprensente l'insediamento produttivo della stessa;
- le successive integrazioni pervenute dalla ditta con note:
 - prot. 75215 del 27.12.2017;
 - prot. 75075 del 27.12.2017;
 - prot. 6728 del 02.02.2016;
 - prot. 16280 del 16.03.2018;
 - prot. 16615 del 19.03.2018;
- la seguente planimetria agli atti:
 - ➔ Tavola 3 datata luglio 2015 agg.19 dicembre 2017 avente oggetto “ *stato di progetto: Planimetria generale impianto di recupero rifiuti, schema rete di scarico sezione*”;

RILEVATO dall'istanza presentata che la ditta:

- svolge attività di rigenerazione e riparazione di pallets in legno usati ed il commercio di pallets in legno nuovi ed usati;
- la ditta risulta classificata nel codice ATECO (2007) alla categoria 16.24.00 -fabbricazione imballaggi in legno;
- svolge attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alla tipologia 9.1 *Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno*;
- ha dichiarato che i rifiuti in ingresso all'impianto verranno avviati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione;
- ha dichiarato che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'attività è soggetta al rilascio/aggiornamento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013:

- autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i, per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne;
- autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i, per lo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche;
- attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.L.vo n. 152/06;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- gli artt. 108, 124 e 125 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. 26/2003, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale n. 3 del 24 marzo 2006 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26;
- la Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica del 15.07.2015;
- la Direttiva 09/04/2002 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";
- la D.G.R. del 19/11/2004, n. 19461, avente per oggetto "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- la D.D.G n. 3590 del 08/07/1998 "Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio/prosecuzione di attività di recupero ai sensi dell'art. 33, comma 1, e art. 57, comma 5/6 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, modificato ed integrato con D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389";
- il D.d.u.o 24/06/2003 n. 10384 "Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio di attività di recupero di rifiuti pericolosi, ai sensi dell'art.33 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e contestuale modifica ed integrazione del d.d.g. 8 luglio 1998, n. 3590";

- il D.Lgs 7 Luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;
- la L. n° 447/95, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la L.R. 13/2001, “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- la DGR 8313/2002, “L. n. 447/1995 -L. quadro sull'inquinamento acustico - e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico - Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»”;
- la L.R. 16/99 e s.m.i., “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA”;
- la Legge 241/90 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il DPR del 07.09.2010 n.160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”

RICHIAMATE

- la Circolare Regionale n.19 del 05.08.2013 “primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;
- la Circolare Ministeriale n. 49801 del 07.11.2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59”;
- la D.G.R. n. 1840 del 16/05/2014 “indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la DGR n. 3827 del 14.07.2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013”

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui alla DGR n. 3827 del 14.07.2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013”.

RILEVATO che per quanto riguarda l'impianto di trattamento dei pallets rigenerati installato le emissioni in atmosfera da considerare sono quelle derivanti:

- 1- dal bruciatore utilizzato (escluso dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera ai sensi del punto 1.2.2 della DGR 3934/2012 in quanto assimilato all'impianto di essiccazione).
- 2 dagli scambi d'aria fra la cella di sterilizzazione e l'ambiente (la serranda viene aperta quando la temperatura della camera di essiccazione ha raggiunto temperature compatibili con l'ingresso dell'operatore).

In merito al punto 2. si ritiene di assimilare le serrande motorizzate agli sfiati e ricambi d'aria, tipologia esclusa dall'applicazione dell'art. 269 ai sensi dell'art. 272 comma 5 “*il titolo V del D.lgs non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.*”

Tale assimilazione è motivata dal fatto che non vengono utilizzate sostanze nocive, la temperatura raggiunta all'interno del legno è di 56 °C e le serrande hanno lo scopo di abbassare la temperatura per permettere l'estrazione dei materiali in legno trattato.

RILEVATO che per quanto riguarda l'impatto acustico:

- il Servizio AUA con mail del 13.03.2018 ha chiesto al Comune di Barbata di far pervenire eventuali osservazioni/prescrizioni in materia di impatto acustico da inserire nel provvedimento autorizzativo;
- il Comune di Barbata non ha fatto pervenire osservazioni/prescrizioni al riguardo;

DATO ATTO che la Ditta è in possesso del rinnovo prot.59916 del 08.06.2012 e s.m.i. della Comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 delle attività di recupero rifiuti non pericolosi presso l'insediamento sito in Via Galileo Galilei 138/74 nel Comune di Barbata ;

DATO ATTO che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi del D. Lgs 152/06 e dell'art. 48 comma 2 lettera i) della LR 26/2003;

CONSIDERATO, alla luce delle disposizioni regionali, che per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio aree esterne, l'istruttoria di competenza dell'Ufficio d'Ambito Provinciale, costituisce un endoprocedimento dell'AUA;

VISTA l'istruttoria tecnica, trasmessa dal Dirigente dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, pervenuta in atti con prot. Prov. 2923 del 17.01.2018, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato A);

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dal Servizio AUA si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ferme restando le prescrizioni riportate nelle Schede Tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in particolare:

- le caratteristiche degli scarichi su suolo/strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche e le relative prescrizioni sono riportate nella Scheda Tecnica (allegato B);
- le modalità di esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero di rifiuti (R3) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alla tipologia 9.1 sono riportate nella relativa Scheda Tecnica (allegato C);

RILEVATO che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di approvazione e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

RILEVATO che ai sensi della L.R n. 16 del 6.07.1999, "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A", artt. 3 e 5, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 5 marzo 2015 nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

DETERMINA

1 di autorizzare ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 59 del 13.03.2013 il Legale Rappresentante della ditta BELLINI PALLETS S.R.L con sede legale e insediamento produttivo in Via Galileo Galilei 138/74 nel Comune di Barbata:

- a) allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegata scheda tecnica dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allegato A.
- b) allo scarico su suolo/strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue meteoriche di parte del piazzale, in base all'art. 124 del D.Lvo 152/06, alle condizioni e con le prescrizioni di cui alla

Scheda Tecnica, allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1c) a proseguire ai sensi dell'art.216 del D.lvo 152/06 l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alla tipologia 9.1 alle condizioni riportate nella relativa Scheda Tecnica (allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di disporre che la ditta dovrà adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali nuovi provvedimenti di legge;
3. di disporre che entro 30 giorni dalla data di notifica dell'AUA dovrà essere presentata una garanzia finanziaria pari a euro 23.046,71 così come disposto dalla dgr 19 novembre 2004 n.7/19461. La garanzia finanziaria da presentare dovrà decorrere dalla data di approvazione dell'AUA e avere durata di 16 anni (15 anni+un anno) nonché riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'istituto bancario o la compagnia di assicurazione. In difetto il Servizio AUA si riserva l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4 del D. lgs 152/06;
4. di confermare l'iscrizione della ditta al Registro Provinciale delle imprese che effettuano le operazioni di recupero rifiuti, dal 10/09/2007 alla posizione n. 199 (ex n. 33) disponendo che la ditta dovrà provvedere al pagamento annuale del diritto di iscrizione al citato registro;
5. di stabilire che:
 - 5a) eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo per il tramite del SUAP del Comune di Barbata.
 - 5b) siano sottoposte a preventiva nuova autorizzazione unica ambientale le modifiche sostanziali degli impianti, delle emissioni, degli scarichi o il trasferimento in altra unità produttiva, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore.
 - 5c) che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha la durata di 15 (quindici) anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo al SUAP competente.
6. di dare atto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'autorità competente potrà procedere ai sensi dell'art. 130 (per gli scarichi di acque reflue) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
 - 6a) alla diffida,
 - 6b) alla diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione,
 - 6c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.
7. di stabilire che ove sia accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e condizioni di cui al comma 1 dell'art. 216 del D.Lvo 152/06 l'autorità competente potrà disporre il divieto di prosecuzione dell'attività come previsto dal comma 4, del citato articolo 216 del D.Lvo 152/06;
8. di demandare all'Ufficio d'Ambito la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo per la parte relativa allo scarico di acque reflue di prima pioggia e dilavamento delle aree esterne in pubblica fognatura;
9. di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA.
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto.

Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, disposizioni e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza (D.Lgs. 81/2008), igienico-sanitario ecc, in tale ambito, qualora si configurasse la necessità di eseguire opere edilizie, prima della loro esecuzione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune di Barbata.

11. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data della sua approvazione.
12. di trasmettere al SUAP del Comune di Barbata il presente provvedimento, per consentire, come disposto dall'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al titolare e la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
13. di fare salve le competenze del SUAP in materia di verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83 del DLgs 159/2011 e s.m.i..
14. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., e al D.Lgs n. 104/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ALLEGATO A SCARICO IN FOGNATURA
ALLEGATO B SCARICO SU SUOLO
ALLEGATO C RECUPERO RIFIUTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Confalonieri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate



Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo

Via Ermete Novelli, 11 – 24122 Bergamo Tel. 035-211419 Fax 0354179613

C.F. 95190900167

e-mail: info@atobergamo.it – info@pec.atobergamo.it – <http://www.atobergamo.it/>

ALLEGATO

(Emissioni idriche in pubblica fognatura)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Rilascio parere favorevole con disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda pioggia alla società BELLINI PALLETS S.r.l. con stabilimento in via Galileo Galilei n. 138/74, in comune di Barbata (BG).

Premesso che la Provincia di Bergamo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha provveduto alla costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo" per l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 01.07.2011;

Dato atto che:

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito con delibera n. 1 del 27.01.2015, ha confermato all'ing. Norma Polini l'incarico di Direttore dell'Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo a decorrere dal 27/01/2015, ai sensi dell'art. 18 dello statuto vigente dell'Azienda Speciale "Ufficio d'ambito Provincia di Bergamo" per l'organizzazione ed attuazione del servizio idrico integrato della provincia di Bergamo;
- l'Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, come individuato nella Parte III, Titolo IV, Capo II del D.L.vo 152/2006 s.m.i. e della L. R. 26/2003, e per effetto della Deliberazione dell'Assemblea Consortile del 30/06/2010, con la quale è stato approvato il "Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi della provincia di Bergamo";

Preso atto della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. n. 59/2013, per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda pioggia, pervenuta al SUAP del comune di Barbata, dalla società BELLINI PALLETS S.r.l. con sede legale in via Galileo Galilei n. 138/74, nel comune di Barbata (BG);

Accertato l'avvenuto versamento degli oneri di istruttoria, come richiesto ai sensi dell'art. 124, c. 11, D.L.vo 152/2006 e s.m.i. quale condizione di procedibilità della domanda, come determinato dall'art. 24 comma 4 del Regolamento;

Visto il Contratto di Concessione Amministrativa, per l'accesso alle reti del servizio idrico integrato ed altre dotazioni, nonché il verbale di accertamento dello stato di consistenza delle reti del servizio idrico integrato datato 6 agosto 2008, sottoscritto tra l'amministrazione comunale di Barbata e la società Uniacque S.p.A.;

Accertato che il Contratto di Concessione Amministrativa, consente alla società Uniacque S.p.A. la gestione dei beni del comune di Barbata, riguardanti il Servizio Idrico Integrato segmento acquedotto, fognatura (rete acque bianche, rete acque nere, rete acque miste) e depurazione, con decorrenza agosto 2008;

Visto altresì, il Regolamento di Fognatura vigente, dove all'art. 12 Acque meteoriche, recita, "Nelle reti di fognatura separata (fognatura acque bianche) sono ammesse le acque meteoriche di dilavamento provenienti da strade, parcheggi e similari, piazzali di sosta e movimentazione automezzi anche privati;

Richiesto e non acquisto il parere favorevole del soggetto Gestore dell'impianto di depurazione, nota del Suap del comune di Barbata datata 05.02.2016, in quanto i contenuti previsti nella nota trasmessa dal Gestore datata 01.03.2016, richiamano:

– ““Con nota prot. n. 23174/15 del 5 agosto 2015, Uniacque ha espresso parere negativo rispetto al nuovo progetto, evidenziando che la rete delle “acque bianche” del P.I.P. 1 è rispetto al nuovo progetto, stata realizzata solo per la raccolta delle acque di dilavamento stradale. La fognatura lungo via G. Galilei non è pertanto a reti separate ma è fognatura mista, affiancata dal collettore per lo smaltimento delle acque stradali””.

Al riguardo, l’affermazione esposta dalla società Uniacque, è palesemente in contrasto, con il Contratto di Concessione Amministrativa, sottoscritto con l’amministrazione comunale, in contrasto con l’allegato n. 1 e n. 2 alla delibera della G. C. n. 52 del 20.12.07, di individuazione del perimetro della gestione delle reti del S.I.I., in contrasto con il regolamento di Fognatura Vigente, che prevede la gestione in capo al Gestore del S.I.I. delle reti di fognatura separata (fognatura acque bianche), in contrasto con la gestione delle reti bianche già attiva in altri comuni dell’Ambito della provincia di Bergamo, in ordine di importanza per popolazione, il comune di Bergamo è un esempio, in contrasto con l’allegato della delibera AEEG del 28 dicembre 2012, n. 585/2012/R/idr che, all’art. 1 elenca tra le altre attività idriche, diverse tra quelle ricomprese nel SII, alla lett. d) la raccolta e l’allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la manutenzione e la gestione di infrastrutture dedicate (fognature bianche);

– “la ns. società (Uniacque) ha valutato il sistema di raccolta e scarico delle acque reflue domestiche e meteoriche di prima pioggia limitatamente alla parte che recapita nella fognatura comunale mista di via G. Galilei. In questo contesto, visto che la ditta prevede di scaricare nella fognatura comunale mista la acque meteoriche di prima e seconda pioggia dell’area di transito dei mezzi d’opera (circa 343 mq) senza prevederne la separazione, si chiede di motivare tale scelta con riferimento alla DGR n. 8/2006, visto che trattandosi di area di transito, le acque meteoriche di seconda pioggia non dovrebbero essere suscettibili di contaminazione”;

Al riguardo, la ditta non prevede di scaricare nella fognatura comunale mista la acque meteoriche di prima e seconda pioggia dell’area di transito dei mezzi, ha già provveduto con l’autorizzazione al progetto nel settembre 2015, ad ottemperare a quanto autorizzato e di conseguenza alla realizzazione di quanto prescritto. Le motivazioni di tale scelta progettuale, sono state trasmesse dalla società BELLINI PALLETS S.r.l. allo scrivente Ufficio ed alla società Uniacque in data 20.07.2015 e, dettagliatamente riportate nella nota autorizzativa rilasciata dallo scrivente Ufficio in data 16.09.2015, e precedentemente richiamate con nota prot. n. 2825 del 31.08.2015;

Rilevato che il sistema di allontanamento delle acque meteoriche rappresentato dalla tavola Unica “Planimetria generale e comparativa con particolari esecutivi” datata luglio 2015 agg.to 19 dicembre 2017, Tavola n. 3 “Planimetria generale impianto di recupero rifiuti, schema rete scarico sezione” datata luglio 2015 agg.to 19 dicembre 2017, prevede:

- le acque di prima e seconda pioggia della frazione di superficie scolante pari a m² 343, interessante l’area di il transito dei mezzi d’opera impiegati per il trasporto dei rifiuti all’interno dell’insediamento, con pretrattamento in manufatto dissabbiatore/desoleatore, con pozzetto di controllo e prelievo campione e scarico nella fognatura comunale di acque nere su via G. Galilei;
- le acque di copertura dei pluviali e meteoriche di dilavamento di parte della superficie scolate, sono raccolte attraverso le caditoie (n.1-2-3-4-10-11-12), previo accumulo nella vasca di raccolta acque meteoriche e convogliate nelle rete fognaria comunale di acque bianche;
- parte delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale confluiscono previo trattamento nel pozzo perdente;
- la rete fognaria in via G. Galilei a Barbata, nella quale recapita lo scarico delle acque reflue è collegata all’impianto di trattamento acque reflue urbane dell’impianto ubicato nel comune di Covo (BG);

Accertato l’avvenuto versamento da parte dell’istante degli oneri di procedibilità, come richiesto ai sensi dell’art. 124, c. 11, D.L.vo 152/2006 e s.m.i. quale condizione di procedibilità della domanda e definiti attraverso la d. d. g. n. 797/2011;

Rilevata la conclusione positiva dell’istruttoria effettuata dal competente Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo;

Considerato che il recapito finale dello scarico di acque reflue proveniente dall’insediamento di cui all’oggetto è la rete fognaria, pertanto, la competenza al rilascio del parere tecnico-amministrativo è in capo all’Ufficio d’ambito della Provincia di Bergamo, mentre il riferimento al rispetto dei valori limite di



emissione contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., è la colonna Scarico in rete fognaria;

Considerato che la società è in possesso di autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, rilasciata dall'Ufficio d'ambito in data 16/09/2015 prot. n. 3035, nulla è invariato rispetto al progetto approvato riguardante le reti di raccolta e convogliamento e scarico delle acque meteoriche e di quelle reflue;

Visti:

- il D.L.vo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la d.g.r. del 29 marzo 2006, n. 2244, con cui è stato approvato ai sensi dell'art. 55, comma 19 della l. r. 12 dicembre 2003, n. 26 il Programma di Tutela e uso delle acque (PTUA);
- la d.g.r. del 21 giugno 2006 n. 8/2772, "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2. del r. r. n. 4/2006;
- il Regolamento per la disciplina del Servizio di fognatura e depurazione nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Bergamo, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 18/06/2008, e s.m.i.;
- la d.g.r. 20 gennaio 2010 n. 11045 linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 s.m. i.;
- il Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della provincia di Bergamo approvato dall'Assemblea d'Ambito nella conferenza del 30.06.2010;
- la d.d.g. 1 febbraio 2011 n. 797, approvazione delle modalità tecnico operative per la determinazione degli oneri connessi all'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2010 n. 11045;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2010 n. 21 "Modifiche alla Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, in attuazione dell'art. 2 comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191";
- la circolare regionale del 4 agosto 2011 n. 10, indicazioni per l'applicazione dell'art. 13 del r. r. 24 marzo 2006, n. 4. "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la circolare regionale del 4 agosto 2011 n. 10, di cui al punto 3 periodo 4 e 5;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la circolare regionale del 05.08.2013 n. 19 "Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale AUA";



- la circolare del Ministero e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del 07.11.2013, circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

Richiamato l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

SI DISPONE

1. che lo scarico finale in pubblica fognatura di acque reflue, proveniente dallo stabilimento della società BELLINI PALLETS S.r.l. di via G. Galilei n. 138/74, in comune di Barbata (BG), dovrà rispettare i valori limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in rete fognaria;
2. che i pozzetti di campionamento delle acque reflue indicati nelle planimetrie sopra richiamate, dovranno rispettare i valori limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in rete fognaria;
 - a) in caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco, o con idonei materiali assorbenti qualora si tratti di sversamento di materiali liquidi. Detti rifiuti dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali;
 - b) la ditta dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento, sia pure temporaneo, dell'inquinamento;
 - c) i manufatti per la raccolta, il pretrattamento e lo scarico delle acque reflue e meteoriche devono essere adeguatamente dimensionati e periodicamente sottoposti a pulizia e manutenzione;
 - d) Uniacque S.p.A. ha la facoltà di prescrivere l'installazione di adeguati strumenti per la misura e la registrazione delle caratteristiche chimico - fisiche dello scarico, mediante l'utilizzo di campionatori automatici per il prelievo. Tali strumenti, potranno essere richiesti formalmente dal Gestore, con relativa motivazione, e autorizzate nell'ambito della azione amministrativa intrapresa con il presente provvedimento. Le caratteristiche tecniche della strumentazione stabilita dal Gestore, saranno installati e mantenuti a cura e spese dell'utente. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale di Uniacque S.p.A. L'utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare tempestivamente, per iscritto anche a mezzo fax, ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento;
 - e) la ditta dovrà comunicare al Gestore, qualsiasi modifica o variante da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione, alle condotte di scarico ovvero qualsiasi difetto o guasto delle condotte stesse fino al punto di recapito;
 - f) la quantità e la qualità degli scarichi deve essere tale da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o degli impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori addetti alla manutenzione delle reti;
 - g) il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento ad Uniacque di una tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue, calcolata sulla base della denuncia annuale presentata al Gestore da parte del titolare stesso entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui non sia presente un misuratore di portata sullo scarico, si determina che i volumi d'acqua scaricati in pubblica fognatura, saranno calcolati secondo quanto indicato nel Regolamento di Fognatura vigente;
 - h) ritenuto che il presente parere è formulato unicamente per gli scarichi di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura, si ritiene che gli aspetti riguardanti il prelievo e la gestione delle reti da acquedotto, cui corrisponda uno scarico in pubblica fognatura, debbano trovare riscontro nei Contratti e Regolamenti d'Acquedotto vigenti, in capo alla società Uniacque S.p.A.;
4. di ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 59/2013;



5. che ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. dovranno essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
6. che ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. tutti gli scarichi nei punti assunti per l'ispezione e controllo devono essere resi accessibili e puliti in ogni momento per il campionamento da parte dell'organo di controllo; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi;
7. il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ogni interruzione dell'attività degli impianti in caso di guasto ovvero manutenzione, all'Autorità competente l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
8. che qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.L.vo 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013, qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione ovvero altra modifica da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere presentata ai sensi della normativa vigente una nuova autorizzazione;
10. di dare atto che le tipologie di istanze non soggette alle disposizioni previste dal D.P.R. n. 59/2013, di modifica non sostanziale dell'insediamento e dello scarico finale, saranno gestite secondo le norme settoriali e direttamente dall'Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo;
11. di dare atto che in caso di trasferimento dell'attività ad altra ditta, quest'ultima dovrà richiedere la voltura della autorizzazione vigente, analogamente dovrà essere richiesta la voltura in caso di variazione della ragione sociale; dette comunicazioni compreso il cambiamento relativo al legale rappresentante, dovranno essere trasmesse direttamente all'Autorità Competente (Provincia di Bergamo), che dovrà comunicare agli altri enti coinvolti nell'AUA, l'avvenuta volturazione del titolo a nome di un nuovo gestore e ritrasmetterla agli enti interessati;
12. che qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza dell'autorizzazione, della durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio, come previsto dall'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013, dovrà esserne data comunicazione all'Autorità competente e ed al Gestore del servizio di depurazione;
13. di dare atto che almeno 6 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione, il titolare dell'AUA invia all'Autorità competente un'istanza di rinnovo dell'autorizzazione corredata dalla documentazione eventualmente richiesta;
14. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.

Bergamo, gennaio 2018

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Norma Polini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico D.P.R. 445/200 e D.L.vo. 82/2005 e norme collegate)



Provincia di Bergamo
Settore Ambiente
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

Scheda Tecnica

ALLEGATO B

OGGETTO: scarichi su suolo/strati superficiali del sottosuolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di acque reflue meteoriche;

Ditta:	BELLINI PALLETS SRL
Sede legale:	Barbata Via Galileo Galilei 138/74
Insedimento produttivo:	Barbata Via Galileo Galilei 138/74
Rif. Istanza:	istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n° 59/2013 presentata dalla ditta BELLINI PALLETS SRL al SUAP del Comune di Barbata in data 22.01.2016 (in atti provinciali ai nn. 8232 e 8234 del 05.02.2016)..
Atti di cui è già titolare la Ditta:	nessuno
Planimetria:	Tavola 3 datata luglio 2015 agg.19 dicembre 2017 avente oggetto " <i>stato di progetto: Planimetria generale impianto di recupero rifiuti, schema rete di scarico sezione</i> ";

Premessa: La ditta Bellini Pallets S.r.l. svolge l'attività di riparazione e rigenerazione di pallets usati e danneggiati, gestiti come rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale la ditta ha chiesto la deroga ai sensi dell'art.13 del RR 4/06 per non essere assoggettata alle disposizioni del regolamento che disciplinano la separazione delle acque meteoriche di prima pioggia.

Attività e ciclo produttivo: la ditta effettua attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui alla tipologia 9.1 (legno) dell'allegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i..

Addetti: 7

Approvvigionamento: da acquedotto per uso domestico (70 mc/anno).

Superficie dell'insediamento: 4089 mq

- 780 m2 coperti ed occupati dagli uffici e dal reparto;
- 3.309 m2 scoperti, così suddivisi:

- 149 mq permeabili in autobloccanti in grigliato in cls, delimitati da apposita cordolatura;
- 3.160 mq impermeabili (cd "superficie scolante"), dei quali 343 mq sottesi all'area di transito degli automezzi e 1.670 mq ca sottesi al pozzo perdente sito sul piazzale esterno.

Destinazione d'uso del piazzale: transito dei mezzi, deposito dei pallets rigenerati e dell'impianto di trattamento termico dei pallets rigenerati.

Sostanze pericolose. La ditta ha dichiarato che:

- ✓ che nell'impianto non si svolgono cicli produttivi indicati nella tabella 3/A dell'allegato 5 del D.L.vo n° 152/06;
- ✓ che nell'impianto non si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 parte Terza, del D.L.vo 152/06;
- ✓ che pertanto su tutti gli scarichi derivanti dall'insediamento, non è accertata la presenza di dette sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto medesimo e degli aggiornamenti messi a punto ai sensi dell'allegato 5;
- ✓ che presso l'insediamento non sono presenti scarichi di cui alla tabella 5 che vengono tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti ai sensi del D.L.vo n. 152/06.

Scarichi derivanti dall'insediamento

Nella tabella seguente, per ogni flusso idrico si riportano gli scarichi previsti dalla ditta.

Nome scarico	Tipo scarico	Provenienza	Recapito	DA AUTORIZZARE
SF1 (denominato dal Servizio AUA)	le acque di prima e seconda pioggia della frazione di piazzale di superficie scolante pari a mq 343	superficie scolante pari a mq 343, interessante l'area di transito dei mezzi d'opera impiegati per il trasporto dei rifiuti all'interno dell'insediamento,	Rete fognaria acque nere	SI (istruttoria ATO)
SF2 (denominato dal Servizio AUA)	le acque di copertura dei pluviali e meteoriche di dilavamento di parte della superficie scolante, raccolte attraverso le caditoie (n.1-2-3-4-10-11-12)	Pluviali Parte del piazzale adibito al deposito dei pallets rigenerati	Rete fognaria acque bianche	SI (istruttoria ATO)
SF3 (denominato dal Servizio)	acque reflue domestiche	servizi igienico-sanitari del	Rete fognaria acque nere	NO

AUA)		capannone		
S4 (denominato dal Servizio AUA)	acque meteoriche di parte del piazzale adibito a deposito di pallets rigenerati	Dilavamento piazzale	N° 1 Pozzo Perdente (composto da anello con fori disperdenti prefabbricati in cemento, diametro 200 cm ed altezza 150 cm.)	SI (istruttoria Provincia)

Are di particolare interesse:

Lo scarico S4 non ricade in zona di rispetto di cui all'art. 94 comma 1 del DLgs 152/06 e successive modifiche e art.42 L.R. 26/2003 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) così come riportato nel certificato comunale prot. 1866 del 09.11.2012.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE .

Il sistema è asservito ad una superficie scolante quantificabile in circa 1.670 m² e, al fine di garantirne la piena efficacia e funzionalità, è stato dimensionato su una superficie di 2.400 m², con portata di picco in ingresso agli impianti di trattamento delle acque pari a 7,5 l/s circa.

Con più specifico riferimento al nuovo scarico di acque meteoriche di dilavamento di parte del piazzale su suolo/strati superficiali del sottosuolo, si precisa che nella nuova configurazione di progetto quest'ultimo (riportato nella Tav. 3 datata luglio 2015 agg.19 dicembre 2017 avente oggetto "stato di progetto: Planimetria generale impianto di recupero rifiuti, schema rete di scarico sezione") risulterà costituito da:

- n. 6 caditoie per la raccolta delle acque meteoriche (nn. 4-5-6-7-8-9);
- una rete di tubazioni di raccolta delle acque meteoriche in PVC con diametro 160 mm. All'altezza delle caditoie n. 5 e n. 8, è prevista la predisposizione di n. 2 nuovi tratti di tubazioni in PVC;
- un pozzetto di raccolta in cls, di dimensioni 60 cm x 60 cm x 60 cm, dotato di uno scarico di "troppo pieno", consistente di un by-pass per lo scolmo diretto in pozzo perdente delle acque meteoriche, qualora dovessero verificarsi precipitazioni di rilevante entità. In tale situazione, i residui oleosi eventualmente presenti sul piazzale saranno dilavati all'inizio dell'evento meteorico e convogliati al sistema di trattamento di progetto;
- una vasca di sedimentazione/dissabbiatura in cls, di dimensioni 120 cm x 120 cm x 143 cm e capacità 1.000 l;
- un separatore/desoleatore con filtro a coalescenza, di dimensioni 120 cm x 120 cm x 143 cm, di classe I (grado massimo di separazione) e capacità 1.000 l;
- pozzetto di campionamento, di dimensioni 60 cm x 60 cm x 60 cm, posto in coda al sistema a monte dello scarico finale;
- pozzo perdente, composto da anello con fori disperdenti prefabbricati in cemento, diametro 200 cm ed altezza 150 cm.

OSSERVAZIONI

1. il pozzo perdente delle acque meteoriche ha uno sviluppo di 1,5 mt dal piano campagna. La falda si trova a - 5 mt (dato ricavato dalla carta delle piccole derivazioni di acque del Siter@ provinciale);

2. Ai sensi dell'art. 3 del R.R. n° 04/06, l'insediamento per il tipo di attività svolta, rientra tra quelli per i quali vige l'obbligo di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia ai sensi del medesimo regolamento e pertanto anche di autorizzazione allo scarico.
La ditta ha chiesto una deroga ai sensi dell'art 13 del R.R. n° 04/06 per non effettuare la separazione delle acque di prima e seconda pioggia derivanti dalla porzione di piazzale in cui si svolge il deposito dei pallets rigenerati con successivo scarico delle acque su suolo/strati superficiali del sottosuolo mediante un pozzo perdente. In proposito dichiara che dallo svolgimento delle attività non possono derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti di natura tali da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in quanto sui piazzali sono depositate esclusivamente MPS costituite da pallets in legno rigenerati, il cui dilavamento non comporta contaminazione delle acque meteoriche.
3. Gli scarichi di acque meteoriche recapitanti su suolo/strati superficiali del sottosuolo tramite il pozzo perdente, dovranno rispettare i limiti previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.L.vo n° 152/06. E' fatto divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1. del medesimo allegato sopra citato, di seguito riportate:
 - composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti in ambiente idrico;
 - composti organo fosforici;
 - composti organo tannici;
 - sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
 - mercurio e i suoi composti;
 - cadmio e i suoi composti;
 - oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
 - cianuri;
 - materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.Tali sostanze si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del D.L.vo n° 152/06 e smi
4. Si prescrive l'installazione a monte del pozzo perdente di un sistema di disoleatura con filtro a coalescenza e un pozzetto di campionamento;
5. Si ritiene di dover prescrivere l'esecuzione dei lavori entro 90 giorni dalla notifica del presente atto.

CONCLUSIONI

L'istruttoria tecnico - amministrativa relativa all'istanza presentata, per la parte che riguarda gli scarichi idrici di competenza del Servizio AUA, si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine al rilascio dell'autorizzazione, ferme restando le prescrizioni riportate di seguito.

PRESCRIZIONI

1. I lavori di adeguamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche (con recapito nel pozzo perdente) dovranno essere eseguiti e completati entro 90 giorni dalla notifica del presente atto, come da progetto presentato, comprensivo di sistema di dissabbiatura/disoleatura con filtro a coalescenza e pozzetto di campionamento.
2. A lavori ultimati, lo scarico in pozzo perdente delle acque meteoriche di dilavamento piazzale (parte), dovranno rispettare i limiti previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto Legislativo n°152/06.
E' fatto divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1. del medesimo allegato sopra citato, di seguito riportate:
 - composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti in ambiente idrico;
 - composti organo fosforici;

- composti organo tannici;
- sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
- mercurio e i suoi composti;
- cadmio e i suoi composti;
- oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
- cianuri;
- materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.

Tali sostanze si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del D.L.vo n° 152/06 e smi.

3. In caso di mancato rispetto dei limiti potrà essere prescritta l'installazione di presidi depurativi aggiuntivi o la separazione e invio nella rete fognaria delle acque di prima pioggia.
4. Entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori in progetto, dovrà essere trasmessa comunicazione al Servizio A.U.A. della Provincia, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, alla società Uniacque spa e ad ARPA Lombardia – dipartimento di Bergamo. Alla comunicazione dovrà essere allegata certificazione che i lavori sono stati eseguiti come da progetto depositato agli atti.
5. Al primo evento meteorico utile, e comunque entro 6 mesi dalla data di attivazione dello scarico in pozzo perdente oggetto del presente atto, dovrà essere eseguita un'analisi (campione istantaneo) sulle acque meteoriche, ricercando tutti i parametri di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.L.vo n° 152/06 e smi e, relativamente alle sostanze per le quali vige il divieto di scarico su suolo/strati superficiali, i parametri ritenuti significativi in base al tipo di attività svolta all'interno dell'insediamento.
6. Successivamente a quanto indicato al precedente punto 5., dovranno essere eseguite analisi annuali su campioni istantanei dello scarico di acque meteoriche, ricercando almeno i seguenti parametri: almeno ph, Solidi Sospesi totali, COD, tensioattivi, idrocarburi totali, Piombo, Zinco ed eventuali parametri rilevati in concentrazioni significative nell'analisi di cui al punto 5.
7. I prelievi e le analisi dovranno essere eseguiti da laboratorio accreditato per ciascun parametro da analizzare.
I risultati delle analisi dovranno essere idoneamente archiviati (per almeno 5 anni) e messi a disposizione dell'autorità di controllo se richiesti. Eventuali analisi non conformi ai limiti prescritti, dovranno tempestivamente essere comunicate al Servizio A.U.A. della Provincia all'indirizzo p.e.c. protocollo@pec.provincia.bergamo.it.. Sui certificati dovrà essere specificato:
 - la data di prelievo;
 - le modalità di campionamento e chi ha eseguito il campionamento (personale esterno e/o interno);
 - il punto esatto dove è stato eseguito il prelievo;
 - il tempo intercorso tra l'inizio dell'evento meteorico e l'effettuazione del prelievo.
8. Provvedere con adeguata frequenza alla pulizia del dissabbiatore/desoleatore con filtri a coalescenza, asportando il materiale/oli raccolti che dovranno essere smaltiti secondo le indicazioni del D.L.vo n° 152/06 in materia di rifiuti.
9. Installare sulla tubazione di scarico delle acque meteoriche che confluiscono nel pozzo perdente, un pozzetto di campionamento e prelievo avente le seguenti caratteristiche: dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni.
10. I pozzetti di prelievo campioni devono essere perfettamente impermeabili, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti. Periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti eventualmente presenti sul fondo dei pozzetti stessi.



11. Mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi. I materiali derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti come rifiuti.
12. Sulle superfici scolanti le cui acque meteoriche confluiscono allo scarico in pozzo perdente oggetto del presente provvedimento, è vietato effettuare lavorazioni e/o stoccaggi/depositi di rifiuti e/o materiali e/o sostanze, che potrebbero, anche solo accidentalmente, determinare la contaminazione delle acque meteoriche.

1. Prescrizioni generali

- 1.1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee di qualsiasi tipo di acqua reflua.
- 1.2. Consentire l'accesso ai luoghi e sottoporsi a tutti i controlli, alle ispezioni e ai prelievi che il soggetto incaricato al controllo intendesse effettuare in qualsiasi momento, nonchè fornire tutte le informazioni richieste.
- 1.3. E' fatto divieto di:
- recapitare negli scarichi oggetto del presente provvedimento reflui diversi da quelli descritti in premessa;
 - effettuare lavaggi di automezzi sui piazzali che potrebbero determinare lo scarico su suolo delle relative acque di lavaggio.
- 1.4. I sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di parte del piazzale che recapitano nel pozzo perdente, il pozzetto di ispezione ed il punto di scarico, devono essere mantenuti accessibili ed ispezionabili.
- 1.5. Adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 1.6. Comunicare tempestivamente al Servizio A.U.A. della Provincia, ad ARPA e al Comune di Barbata tramite pec, qualsiasi incidente che possa provocare la modifica qualitativa e/o quantitativa delle acque scaricate, illustrandone le motivazioni e gli interventi posti in atto.
- 1.7. Adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali provvedimenti emanati, in primo luogo dalla Regione Lombardia.

Il Responsabile del Procedimento - Dott. Ing. Sara Mazza -	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate
Il Dirigente del Servizio - Dott. Claudio Confalonieri -	

AA

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale

Scheda Tecnica

ALLEGATO C: operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Ditta:	BELLINI PALLETS SRL
Sede legale:	Barbata Via Galileo Galilei 138/74
Insedimento produttivo:	Barbata Via Galileo Galilei 138/74
Rif. Istanza:	istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n° 59/2013 presentata dalla ditta BELLINI PALLETS SRL al SUAP del Comune di Barbata in data 22.01.2016 (in atti provinciali ai nn. 8232 e 8234 del 05.02.2016).
Planimetria:	Tavola 3 datata luglio 2015 agg.19 dicembre 2017 avente oggetto " <i>stato di progetto: Planimetria generale impianto di recupero rifiuti, schema rete di scarico sezione</i> ";
Atti di cui è già titolare la Ditta:	Comunicazione di avvio esercizio delle attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 presentata all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di Milano in data 10.09.2007 prot 40870/Albo presso l'insediamento sito in Comune di Barbata in Via Galileo Galilei 138/74, variante prot. 129565 del 27.12.2010, rinnovo prot. 59916 del 07.06.2012 e successiva variante prot. 59516 del 21.07.2015 presentati al Servizio Rifiuti provinciale.

Premesse:

La ditta BELLINI PALLETS SRL ha presentato apposita comunicazione di avvio esercizio delle attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di Milano in data in data 10.09.2007 prot 40870/Albo presso l'insediamento sito in in Comune di Barbata in Via Galileo Galilei 138/74.

Il Servizio Rifiuti della Provincia di Bergamo, con nota prot. Prov.116994 del 28.10.2008 ha accettato la fideiussione emessa dalla Banca Popolare di Bergamo S.p.a. trasmessa dalla ditta con nota del 25.09.2008 in seguito alla comunicazione ai sensi dell'art.216 del D.lgs 152/06 presentata all'Albo.

Con nota prot. prov. 129565 del 27.12.2010 la ditta ha presentato una richiesta di variante alla comunicazione ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/06 effettuata, il procedimento si è concluso con nota provinciale prot. 78376 del 30.07.2012 di archiviazione dell'istanza su richiesta della ditta del 09.07.2012.

Con nota prot. 59916 del 07.06.2012 la ditta BELLINI PALLETS SRL ha presentato al Servizio Rifiuti provinciale il rinnovo della comunicazione ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/06.

Il Servizio Rifiuti con successive note provinciali aveva comunicato:

- 1) con prot. 101688/09.11/AA del 17.10.2012 l'accettazione della polizza fidejussoria n. 52097/1 del 05.10.2012 emessa dalla BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A relativa all'attività di recupero di rifiuti di cui alla richiesta in oggetto;
- 2) con prot. 92830 del 27.09.2013 l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano le operazioni di recupero rifiuti al n. 199 (ex n. 33) in riferimento a quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

Tipologia di rifiuti individuata nell'allegato 1 al D.M. 05.02.98	CER	Attività di recupero	Quantitativo massimo annuo	Potenzialità del deposito
9.1	030105, 150103, 170201, 200138, 191207	R13, R3	1500 t (pari a 10000 mc)	15,60 t (pari a 104,82 mc)

Con successiva richiesta di modifica pervenuta dalla ditta in data 21/7/2015 (in atti provinciali al n. 59516 del 21/7/2015) della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 concernente la:

- possibilità di collocare le aree di messa in riserva e recupero dei rifiuti non pericolosi interamente all'interno del capannone aziendale, nell'area attualmente adibita al deposito dei pallets rigenerati che saranno invece depositati sul piazzale esterno;
 - modifica del progetto del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- il Servizio Rifiuti provinciale con nota prot. 80809 del 15.10.2015 ha preso atto del nuovo layout dell'impianto.

Con istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n° 59/2013, presentata al SUAP del Comune di Barbata in data 22.01.2016, la ditta BELLINI PALLETS srl ha chiesto il proseguimento senza modifiche delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/06.

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO E DELL'IMPIANTO

La ditta svolge attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 del D.M. 05.02.98 alla tipologia 9.1 *Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno*

L'attività si articola nelle seguenti fasi lavorative:

- accettazione del rifiuto in ingresso all'insediamento;
- deposito del rifiuto nell'area di messa in riserva;
- verifica visiva del rifiuto e contestuale selezione/cernita;
- lavorazione del rifiuto;
- deposito dei pallets rigenerati in area dedicata.

Accettazione del rifiuto in ingresso all'insediamento

I rifiuti giungono presso l'insediamento tramite trasporto gommato.

Nell'eventualità di conferimenti di rifiuto da parte di trasportatori terzi, l'azienda provvede a verificare la sussistenza delle autorizzazioni del trasportatore e dell'automezzo utilizzato.

All'atto del conferimento, l'azienda provvede all'evasione delle procedure amministrative connesse alla gestione dei rifiuti, consistenti nel controllo e accettazione dei formulari di identificazione e nell'aggiornamento del registro di carico e scarico.

Deposito del rifiuto nell'area di messa in riserva

Ultimata la procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, questi vengono movimentati tramite carrello elevatore elettrico e depositati nell'area di messa in riserva, identificata da cartellonistica collocata in posizione visibile.

Il deposito dei rifiuti, che occupa un volume complessivo pari a 104,82 mc, è effettuato in pile di bancali accatastati.

Verifica visiva del rifiuto e contestuale selezione/cernita

Prima dell'avvio a rigenerazione, i pallets sono sottoposti ad un primo esame visivo volto a verificare l'eventuale presenza di difetti strutturali che possono comprometterne la funzionalità.

Nel caso in cui gli imballaggi non siano più rigenerabili in quanto eccessivamente deteriorati, si provvede ad effettuarne il completo smontaggio a mezzo di macchina schiodatrice, con cui i pallets vengono sezionati al fine di recuperare le parti in legno ancora utilizzabili, separando quelle deteriorate, che vengono smaltite come rifiuto presso impianti terzi autorizzati.

Qualora i pallets risultino rigenerabili, vengono avviati alla successiva attività di lavorazione (attività di recupero R3).

Lavorazione dei rifiuti

Le operazioni di rigenerazione dei pallets vengono svolte tramite utilizzo di attrezzature manuali, quali ad esempio elettroseghe, pistole chiodatrici, seghetti, ecc.

L'operatore verifica innanzitutto se i pallets in legno necessitano di sostituzione o riparazione delle parti danneggiate.

In tal caso le parti ammalorate (che potrebbero essere ad esempio dei blocchetti in legno che fungono da distanziale) vengono eliminate mediante seghetto elettrico, con cui si tagliano i chiodi che le trattengono alla struttura del bancale.

A seconda dei casi e di come si presenta il bancale l'operatore decide le modalità da seguire per sostituire le parti danneggiate utilizzando, di volta in volta ed a seconda delle necessità, degli utensili quali ad esempio seghetti elettrici, taglierine, elettroseghe, bindella verticale e troncatrice orizzontale allo scopo di poter togliere le parti danneggiate e proseguire inserendo le parti nuove quali ad esempio i listelli in legno e i blocchetti distanziali.

Durante tale operazione vengono normalmente usate delle chiodatrici pneumatiche.

E' inoltre presente un impianto di trattamento termico degli imballaggi, utilizzato per la sterilizzazione dei pallets rigenerati prima della vendita.

L'impianto è composto dai seguenti elementi strutturali:

- una cella di sterilizzazione prefabbricata di dimensioni 7,60 x 8,20 x h 4,50 metri;
- due bruciatori alimentati a metano con potenzialità complessiva di 232 KW;
- cinque ventilatori assiali reversibili per il ricircolo dell'aria, con portata complessiva di 135.000 m³/h;
- un dispositivo di umidificazione mediante nebulizzazione d'acqua;
- quattro serrande motorizzate per l'ingresso e l'espulsione dell'aria dalla cella di sterilizzazione;
- sonde di temperatura e di umidità dell'aria;
- sonde di temperatura ed umidità del legno;
- una centralina di comando e controllo.

Il trattamento termico, denominato HT, introdotto come misura fitosanitaria per ridurre il rischio di introduzione e/o diffusione di organismi nocivi associati ai materiali da imballaggio in

legno, consiste nel riscaldamento dei pallets, in conformità ad uno specifico programma tempo/temperatura in grado di portare la temperatura all'interno del legno ad almeno 56°C per un minimo di 30 minuti.

Il trattamento termico HT non prevede l'utilizzo di ausiliari chimici e nemmeno l'apporto di acqua nebulizzata.

L'attività di sterilizzazione viene condotta al raggiungimento dei quantitativi idonei ad attivare l'impianto e per programmazione di arrivi di materiale da trattare.

Ciascun ciclo di sterilizzazione ha una durata di 7 – 8 ore e consente il trattamento di circa 640 pallets di legno.

L'esecuzione di 1 ciclo/giorno prevede quindi il trattamento di Kg. 12.800 di pallets in legno.

La ventilazione necessaria per assicurare il ricircolo del calore all'interno della camera di sterilizzazione è realizzata mediante n. 5 ventilatori reversibili con portata complessiva di 135.000 m³/h.

Scambi d'aria fra la cella di sterilizzazione e l'ambiente esterno sono garantiti da n. 4 serrande motorizzate, due di immissione e due di espulsione dell'aria.

L'aria viene espulsa attraverso le serrande, prive di sistema di estrazione forzata, con portate di circa 5.000 m³/h.

L'apertura delle serrande si verifica per intervalli di tempo circoscritti e stimabili in circa 2,5 h/ciclo.

Due bruciatori alimentati a metano e con potenzialità massima di 116 KW cadauno, posizionati esternamente alla cella, consentono il riscaldamento diretto dell'aria in ricircolo.

I gas di combustione generati dai bruciatori vengono espulsi mediante condotti dedicati.

Deposito dei pallets rigenerati presso area dedicata

Ad ultimazione delle operazioni di lavorazione e recupero dei pallets, i bancali rigenerati vengono movimentati tramite carrello elevatore elettrico e depositati presso dedicate aree, collocate sul piazzale esterno dell'insediamento.

DATO TARGA DELL'IMPIANTO

Relativamente alla capacità giornaliera ed annuale di trattamento dell'impianto di recupero rifiuti si evidenzia che la ditta potenzialmente recupera:

7,2 t/giorno di pallets rigenerati in 8 ore lavorative giornaliere;

1728 t/anno di pallets rigenerati in 240 giorni annui lavorati.

UBICAZIONE IMPIANTO E VERIFICA CRITERI LOCALIZZATIVI

L'area dell'impianto risulta catastalmente identificata al mappale 177 del fg.1 del Comune di Barbata.

L'impianto ricade in *"ambiti a carattere artigianale e industriale interessati da vigenti Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P) ex D5"*.

Nella relazione tecnica di *"verifica della localizzazione dell'impianto in base ai criteri escludenti"* datata *"febbraio 2018"* si rileva che *dalle verifiche effettuate sui fattori escludenti previsti dalla d.g.r. 1990 del 20/06/14 come integrati dal PPGR della Provincia di Bergamo è emerso come nessuno di tali criteri interessi l'insediamento in esame.*

DOTAZIONI MINIME AI SENSI DEL D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'impianto risulta essere dotato di :

- un sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche così come descritto nelle scheda Tecniche allegato **A e B**;
- recinzione;

ORGANIZZAZIONE E CRITERI DI GESTIONE

La superficie pari a 4089 mq destinata all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi, risulta suddivisa in :

- ✓ area coperta pari a 780 mq;

✓ area scoperta pari a 3309 mq.

Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti, vengono effettuate all'interno del capannone dotato di pavimentazione in cls.

La pavimentazione del piazzale utilizzato per il transito dei mezzi, deposito dei pallets rigenerati e dell'impianto di trattamento termico dei pallets rigenerati è in battuto di cemento.

GARANZIE FINANZIARIE

Polizza fidejussoria n. 52097/1 del 05.10.2012 emessa dalla BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A avente scadenza al 10.09.2018.

OSSERVAZIONI

Atteso che la ditta ha ricollocato l'area di messa in riserva dei rifiuti all'interno del capannone, dovrà prevedere un pozzetto di raccolta a tenuta che raccolga gli eventuali sversamenti in conformità all'allegato 5 al DM 05.02.98 e s.m.i..

L'istruttoria tecnico - amministrativa relativa all'istanza presentata si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine alla comunicazione per l'effettuazione delle operazioni di recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 , per le seguenti tipologie individuate nell'allegato 1 - sub allegato 1 - del D.M. 5 febbraio 1998 modificato dal D.M. 186/2006:

Tipologia di rifiuti individuata nell'allegato 1 al D.M. 05.02.98	CER	Attività di recupero	Quantitativo massimo annuo	Potenzialità del deposito
9.1	030105, 150103, 170201, 200138, 191207	R13, R3	1500 t (pari a 10000 mc)	15,60 t (pari a 104,82 mc)

PRESCRIZIONI:

1. entro 90 giorni dal presente provvedimento dovrà essere individuato e realizzato all'interno del capannone un pozzetto di raccolta a tenuta per eventuali sversamenti;
2. l'impianto dovrà essere esercito nel rispetto della presente scheda tecnica, del DM 05.02.98. e s.m.i., del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
3. la procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso **dovrà** essere effettuata in conformità sia all'art. 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i. che alla Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 , che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica del 15.07.2015;
4. dovrà essere garantita la stabilità delle pile di rifiuti/MPS;
5. la ditta dovrà fornire attestazione periodica del rinnovo del CPI (pratica VV.FF. n. 76330-prot. 12351 del 12.07.2016) inerente il capannone;
6. la ditta dovrà rispettare il lay out dell'impianto così come riportato nella Tavola 3 datata luglio 2015 agg.19 dicembre 2017 avente oggetto " *stato di progetto: Planimetria generale impianto di recupero rifiuti, schema rete di scarico sezione*";
7. la ditta dovrà detenere sia sul piazzale che sotto il porticato materiali infiammabili in quantità inferiori alla specifica soglia massima indicata dal D.P.R. n. 151 del 1/08/2011;
8. per quanto riguarda il deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dall'attività, devono essere rispettate le modalità e le tempistiche previste dall'art. 183 comma bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in attesa di conferire i rifiuti, accompagnati dal relativo formulario d'identificazione, ad altri impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento e/o recupero ai sensi del D. Lgs. 152/06.

È in ogni caso fatta salva l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 216 comma 4 del D.Lvo 152/06, ove sia accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Il Responsabile del Procedimento - Dott. Ing. Sara Mazza -	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate
Il Dirigente del Servizio - Dott. Claudio Confalonieri -	